

COMUNE DI ALBANO VERCELLESE
PROVINCIA DI VERCELLI

PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO TIPO

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI CON AUTOVETTURA

(ART. 3 - COMMA 11 - LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 23 FEBBRAIO 1995)

**Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale di Vercelli
con deliberazione n. 214 in data 24 Marzo 1997, esecutiva.**

INDICE

- ART. 1 - Definizione del servizio taxi
- ART. 2 - Disciplina del servizio
- ART. 3 - Modalità per il rilascio delle licenze (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
- ART. 4 - Titoli preferenziali
- ART. 5 - Impedimenti ad ottenere la licenza
- ART. 6 - Contenuti del bando
- ART. 7 - Rilascio della licenza
- ART. 8 - Sostituzione alla guida
- ART. 9 - Durata della licenza
- ART. 10 - Trasferibilità della licenza
- ART. 11 - Inizio del servizio
- ART. 12 - Vigilanza e sanzioni
- ART. 13 - Revoca della licenza
- ART. 14 - Decadenza della licenza
- ART. 15 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
- ART. 16 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione
- ART. 17 - Contachilometri
- ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo
- ART. 19 - Tariffe
- ART. 20 - Responsabilità nell'esercizio
- ART. 21 - Svolgimento del Servizio
- ART. 22 - Luoghi di stazionamento
- ART. 23 - Stazionamento delle autovetture

- ART. 24 - Stazionamento presso i teatri e luoghi di spettacolo
- ART. 25 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa
- ART. 26 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- ART. 27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
- ART. 28 - Disposizioni particolari
- ART. 29 - Comportamento del taxista durante il servizio - Obblighi e divieti
- ART. 30 - Comportamento degli utenti
- ART. 31 - Reclami
- ART. 32 - Sospensione della corsa
- ART. 33 - Pubblicità sulle autovetture
- ART. 34 - Disposizione dell'autoveicolo noleggiato
- ART. 35 - Autovetture fuori servizio o fuori turno
- ART. 36 - Danni
- ART. 37 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento
- ART. 38 - Oggetti dimenticati
- ART. 39 - Vigilanza e contravvenzioni
- ART. 40 - Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali
- ART. 41 - Commissione Consultiva
- ART. 42 - Servizio pubblico non di linea effettuato a mezzo veicolo a trazione animale
- ART. 43 - Disposizioni finali

Art. 1- Definizione del Servizio Taxi

1 - Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale costituisce servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1 - Il servizio di taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 sul quale si esercita la competenza comunale, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) - dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea",
- b) - dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (G.U. n. 79 del 5 Aprile 1993);
- c) - dal D.M. 20 aprile 1993;
- d) - dal D. L. 30 Aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) - dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- f) - dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
- g) - dalle disposizioni del presente regolamento in base al quale i comuni adottano il proprio regolamento ai sensi del 12° comma dell'art. 3 della L.R. n. 24/95.

Art. 3 - Modalità per il rilascio delle licenze (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1 - Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

2 - Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di taxi ai sensi dell'art. 15.

3 - Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di taxi deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente.

4 - Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di una licenza ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.

5 - I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) - essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 Agosto 1985, n. 443,
- b) - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste alla legge.

6 - Nei casi in cui al comma 5 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente della licenza precedentemente conferita in caso di decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

7 - In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, la licenza non può essere ritrasmessa al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

8 - Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante deve impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;

9 - Nella domanda il richiedente deve indicare:

- Luogo e data di nascita;
- Residenza in un Comune della Regione;

ed inoltre

- denominazione e/o ragione sociale;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.,
- di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da Comuni diversi.

10 - La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) - dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprendente data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;

I cittadini di stato estero (membro della CEE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

b) - dichiarazione d'impegno ad abbandonare ogni altra attività lavorativa che presupponga una diversa posizione assicurativa ;

c) - documentazione di eventuali titoli di preferenza;

d) - copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;

e) - certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

f) - certificazione medica rilasciata da una Azienda U.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.

11 - Il Comune provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazioni antimafia ecc) così come previsto dalla Legge n. 15/1968.

Art. 4 - Titoli preferenziali

Per l'assegnazione delle licenze di esercizio l'Amministrazione Comunale fissa titoli preferenziali ed il relativo punteggio per la formazione della graduatoria. Fra tali titoli preferenziali sono, di regola, compresi i seguenti:

- a) - essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto;
- b) - documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- c) - la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti.
- d) - l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ;
- e) - essere stato dipendente di un'Impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi .

Art. 5 - Impedimenti ad ottenere la licenza

Non possono ottenere la licenza:

- a) - coloro che abbiano superato il limite di età di anni 60 alla data della presentazione della domanda;
- b) - coloro che siano già titolari di licenze rilasciate da qualsiasi Comune e coloro che siano stati titolari di analoga licenza rilasciata dal Comune stesso;
- c) - coloro che abbiano svolto accertato esercizio abusivo di guida di autovetture in servizio pubblico da piazza senza licenza comunale;
- d) - coloro che abbiano riportato , per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi,
- e) - coloro che abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio,
- f) - coloro che abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75,
- g) - gli interdetti dai pubblici uffici e da professioni od arti e coloro che risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni,
- h) - coloro che risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Contenuti del bando

1. - I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti.

- a) - numero delle licenze da assegnare;
- b) - elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) - indicazione dei criteri di valutazione dei titoli,
- d) - indicazione del termine per la presentazione delle domande,
- e) - schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ART. 7 - Rilascio della licenza

1 - La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 41. La licenza è riferita ad un singolo veicolo e vi sono riportati gli estremi della carta di circolazione del veicolo stesso. Detto documento deve essere sempre portato sull'autovettura ed esibito a richiesta dei funzionari o degli agenti municipali e provinciali all'uopo incaricati. Il documento stesso deve essere restituito al Comune al cessare, per qualunque causa, della licenza, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

2 - Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso.

3 - Entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza deve essere presentato al Comune un certificato d'iscrizione nel Registro imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone.

4 - Copia della licenza rilasciata deve essere inviata alla Provincia.

Art. 8 - Sostituzione alla guida

1 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti.

- a) - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) - per chiamata alle armi,
- c) - per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) - nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

2 - Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3 - Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

Art. 9 - Durata della licenza

1 - La licenza per l'esercizio del servizio taxi è rilasciata senza limitazione di tempo.

2 - La licenza comunque deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione del competente ufficio comunale.

Art. 10 - Trasferibilità della licenza.

1 - La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) - sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- b) - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2 - In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui al punto e) del comma 10 dell'art. 3 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3 - Ove subentri nella licenza uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente comma, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4 - Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

5 - In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento finalizzato alla sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'iter relativo al trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 - Inizio del servizio.

1 - Il servizio deve essere iniziato dall'avente titolo entro due mesi dalla data di notifica del rilascio della licenza, con automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni.

2 - Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Sindaco dispone la decadenza della medesima.

3 - Il termine sopra indicato può, a motivata richiesta essere prorogato dal Sindaco per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate non imputabili all'interessato, il quale, prima di iniziare il servizio, deve fornire la prova di essere titolare di idonea autovettura immatricolata quale auto pubblica da piazza al pubblico registro automobilistico provinciale e dimostrare inoltre, con opportuna documentazione, di avere stipulato il contratto di assicurazione per l'autovettura stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

4 - Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Commissione di cui all'art. 41 per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Vigilanza e sanzioni

1 - Le violazioni al regolamento comunale compiute dal titolare della licenza, sostituto o familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza della licenza stessa, sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 24/95, con la sanzione amministrativa da £. 200.000 a 1.000.000. Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa, si applica la sospensione della licenza per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare della licenza, sostituto o familiare, ecc. dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca della licenza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.

2. - La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della strada.

3 - All'interno delle aree comunali, così come previsto dal primo comma dell'art.2 della legge n. 21/92, la prestazione del servizio è obbligatoria. Il mancato rispetto di tale prescrizione, comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza.

4 - I provvedimenti di sospensione vengono adottati dal Sindaco sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 41. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di loro competenza.

Art. 13 - Revoca della licenza

1. La licenza per lo svolgimento del servizio taxi può essere revocata, sentita la competente Commissione Consultiva nei seguenti casi :

- a) - quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) - quando il titolare si faccia sostituire nella guida della autovettura da persona sprovvista di licenza di conducente oppure quando la sostituzione avvenga al di fuori dei casi di cui all'art. 8 ;
- c) - quando, nonostante i richiami e le diffide, il titolare continui il servizio con l'autovettura in cattivo stato di manutenzione ;
- d) - quando ricorra la responsabilità del titolare nel mancato rispetto delle tariffe, nonché per manomissione del tassametro o per la adozione di accorgimenti atti ad alterare il regolare funzionamento del medesimo;

- e) - quando il titolare sia condannato per aver violato direttamente o favorito la violazione delle norme doganali o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) - quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- g) - quando il titolare abbia commesso o favorito in servizio atti contrari alla decenza;
- h) - quando risulti che il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) - quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- l) - per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2 - Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti.

3 - Dei provvedimenti di revoca devono essere informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di propria competenza.

Art. 14 - Decadenza della licenza.

1 - La licenza comunale di esercizio decade, con conseguente obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei sottoelencati eventi:

- a) - per mancata attivazione del servizio, salvo documentate cause di forza maggiore, entro il termine previsto dall'art. 11;
- b) - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) - per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- d) - per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) - per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quando disposto dall'art. 10.

2 - Del provvedimento di decadenza devono essere informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 15 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.

1 - Il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio taxi, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 41, tenendo presente i seguenti criteri:

- a) - l'entità della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- b) - la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
- c) - l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
- d) - le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone viciniori.

2 - Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24.

Art. 16 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione.

- 1 - Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni ed attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
- 2 - L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
- 3 - Il dispositivo, può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. 19. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe deve essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
- 4 - La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
- 5 - Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio comunale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.
- 6 - In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente e a non effettuare servizio alcuno sino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
- 7 - Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in perfetta conformità con la suesesa normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato commette infrazione disciplinare, perseguibile ai sensi del disposto degli articoli di cui al presente regolamento.
- 8 - In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
- 9 - Di quanto sopra il conducente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Polizia comunale.
- 10 - Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
- 11 - Le autovetture adibite al servizio taxi devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
- 12 - Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
- 13 - Il colore per tutte le autovetture adibite al servizio taxi deve essere uniforme così come viene individuato dal decreto del Ministero dei Trasporti. Attualmente con Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire al servizio di taxi immatricolate

per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere bianca e con le caratteristiche individuate nel D.M. citato.

14 - La dicitura immatricolazione per la prima volta di cui all'art. 1 del D.M. 10 novembre 1992 deve essere intesa nel senso che l'immatricolazione si riferisce all'uso per servizio taxi.

15 - A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio taxi, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992 (G.U. n. 79 del 5.4.1993).

16 - Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Commissione consultiva di cui all'art. 41, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della licenza. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

17 - Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 41 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione deve renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, da inviarsi altresì alla Provincia.

18 - Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvede alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.

Art. 17 - Contachilometri

1 - I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2 - I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

1 - Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività purchè in miglior stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 41. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti e di colore bianco con le caratteristiche precedentemente individuate. In tale ipotesi, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

2 - La suddetta sostituzione deve essere comunicata alla Provincia.

Art. 19 - Tariffe

1 - Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassometro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2 - La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3 - E' fatto obbligo ai taxisti che effettuano il servizio pubblico non di linea di esporre all'interno delle autovetture ed in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe.

4 - I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali.

5 - Qualora si riscontri che non vengono applicate le tariffe deliberate, il titolare della licenza e chi eventualmente lo sostituisce, viene all'uopo diffidato. Dopo due diffide, la licenza può essere revocata ai sensi dell'art. 13.

6 - Le tariffe sono approvate dal competente organo comunale e comunicate alla Provincia.

Art. 20 - Responsabilità nell'esercizio

1 - Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

2 - Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 - Svolgimento del Servizio

1 - Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi comunali competenti, che stabiliscono anche la modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.

2 - All'interno delle aree comunali la prestazione del servizio è obbligatoria. Sono stabilite idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3 - I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

4 - Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

5 - I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono utilizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.

6 - Il servizio taxi ha la precedenza assoluta nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri negli ambiti portuali, aeroportuali, ferroviari, qualora sia stata autorizzata la sosta delle autovetture di noleggio con conducente, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 21/92.

7 - Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della Legge n. 21/92 i servizi di taxi devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il titolare per l'esercizio del servizio taxi ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di

handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

8 - E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.

Art. 22 - Luoghi di stazionamento

1 - Il Sindaco, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi ove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.

2 - Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale.

3 - La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera nei limiti dei posti disponibili. Tuttavia gli incaricati della sorveglianza del servizio, quando debbono far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni e/o disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Art. 23 - Stazionamento delle autovetture

1 - In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo e devono avanzare a misura che quelle precedenti lasciano disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.

Art. 24 - Stazionamento presso i teatri e luoghi di spettacolo

1 - Le auto pubbliche possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..

2 - In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto eventualmente indicato dai Vigili Urbani e dalle Forze dell'ordine, secondo l'ordine di arrivo.

Art. 25 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1 - I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 41.

2 - Le autovetture dovranno recare ben visibili sul parabrezza anteriore l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale mediante l'apposito strumento o mezzo indicativo stabilito dalla Commissione Consultiva Comunale.

3 - Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale;
- b) mediante sistemi di chiamata via radio;
- c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al taxista in transito. In tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Art. 26 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1 - Previa autorizzazione della Giunta Comunale ed al fine di dare attuazione al principio formulato dall'art. 4 comma 2 della L.N. 21/92, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2 - Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il taxista.

Art. 27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1 - I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 3, comma 12 della L.R. n. 24/95, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30/3/1971 n. 118 e del regolamento approvato con D.P.R. 27/4/1978 n. 384.

Art. 28 - Disposizioni particolari

1 - Nei Comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

Art. 29 - Comportamento del taxista durante il servizio: Obblighi e divieti

1 - Nell'esercizio della propria attività il taxista ha l'obbligo di:

- a) - comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) - seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) - rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- d) - prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) - presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f) - predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- g) - consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
- h) - curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- i) - rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- l) - tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2 - Nell'esercizio della propria attività al taxista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa anche durante i periodi di sosta; tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Sindaco. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 26;

- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- h) fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;
- i) esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi;
- k) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- l) chiedere, per qualsiasi tipo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata prevista dall'art. 19, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo in sede di comportamento amichevole;
- m) abbandonare l'autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo (eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate);
- n) fumare o mangiare durante la corsa;
- o) consumare i pasti durante il posteggio stando nell'interno del veicolo;
- p) eseguire il lavaggio delle autovetture sul sito di stazionamento;
- q) stazionare in siti non destinati a tale scopo, salvo la facoltà prevista dall'art. 24.

ART. 30 - Comportamento degli utenti

1 - Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di.

- a) fumare in vettura,
- b) scegliere la vettura ai posteggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il taxista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito,
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
- g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- h) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- i) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- k) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza.

2 - Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed al risarcimento dei danni causati dall'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente dà diritto al titolare ed al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento degli agenti di Polizia.

Art. 31 - Reclami

1 - Per consentire eventuali reclami dell'utente o la ricerca di oggetti smarriti nell'interno dell'autovettura deve essere riportato il numero della licenza con apposita targhetta come da modello depositato presso il Comune.

Art. 32 - Sospensione della corsa

1 - Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal tassametro.

Art. 33 - Pubblicità sulle autovetture

1 - Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, sentito eventualmente il parere della Commissione di cui all'art. 41.

Art. 34 - Disposizione dell'autoveicolo noleggiato

1 - Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro. Non può in ogni caso essere concordata la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 35 - Autovetture fuori servizio o fuori turno

1 - Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione.

2 - In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti comunali o da altri agenti della forza pubblica, nè possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.

3 - I servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, sono pagati dal Comune.

4 - Le autovetture fuori servizio devono essere visibilmente segnalate al pubblico nel modo che verrà indicato dalla Commissione di cui all'art. 41.

5 - Sono considerati fuori turno gli autoveicoli quando:

- a) è scaduto il termine del turno di servizio;
- b) avvengono guasti all'autoveicolo o il tassametro non funziona o funziona irregolarmente;

6 - Le uscite fuori turno degli autoveicoli per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purchè non si trasportino persone.

7 - Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purchè al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

Art. 36 - Danni

1 - Il titolare ha diritto al risarcimento dei danni che l'utente abbia cagionato all'autovettura.

Art. 37 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

1 - Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.

2 - Se il tassametro non è stato messo in funzione, l'utente è tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata.

3 - Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.

4 - I conducenti possono esigere la quota segnata dal tassametro e cessare il servizio, quando i passeggeri scendono all'entrata dei fabbricati i quali abbiano notoriamente più uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni e nei luoghi nei quali non è consentita la sosta, salvo che i passeggeri, oltre la quota segnata sul tassametro, non depositino una somma per tenere a loro disposizione la vettura per il periodo di tempo ad essi necessario.

5 - In caso di guasto del tassametro il conducente deve condurre il passeggero a destinazione, qualora questi lo esiga e paghi un compenso in proporzione al percorso effettuato.

Art. 38 - Oggetti dimenticati

1 - Al termine del turno i conducenti devono ispezionare diligentemente l'interno dell'autovettura e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possono dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Sindaco a mezzo dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti oppure a mezzo del comando di vigilanza urbana.

Art. 39 - Vigilanza e contravvenzioni

1 - La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai dipendenti dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art. 40 Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali

1 - Le deliberazioni dell'organo comunale relative all'adozione ed alle eventuali successive modifiche del regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione delle tariffe, devono essere comunicate alla Provincia per la verifica di conformità al regolamento provinciale tipo, ai sensi dell'art. 3 comma 12 della Legge Regionale n. 24/95 nonché ai sensi dell'art. 5 comma 2 di tale legge.

Art. 41 - Commissione Consultiva

1 - Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze, ciascun Comune provvede alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 21/92 composta da almeno tre rappresentanti del Comune, di cui uno di minoranza, da almeno due rappresentanti delle OO.SS. di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello

nazionale e da almeno un rappresentante delle Associazioni degli utenti. Il Presidente della Commissione è scelto tra i rappresentanti del Comune.

2 - Il Regolamento comunale dispone in ordine alla convocazione ed al funzionamento della Commissione consultiva comunale.

3 - Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere sul bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4 - La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 comma 5 della L.R. 24/95.

Art. 42 - Servizio pubblico non di linea effettuato a mezzo veicolo a trazione animale

1 - I Comuni, nell'ambito dei Regolamenti di cui all'art. 3 - comma 12 della Legge Regionale 24/95, dettano norme specifiche per il servizio effettuato con veicoli a trazione animale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del Codice della Strada e dall'art. 226 del Regolamento approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Art. 43 - Disposizioni finali

1 - Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamate all'art. 2.